



7752/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RESPONSABILITA'
CIVILE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3010/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 7752

Dott. LUIGI PICCIALLI - Presidente -

Rep. 1302

Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere -

Ud. 23/01/2013

Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Rel. Consigliere -

PU

Dott. FELICE MANNA - Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3010-2007 proposto da:

F [] M [] C.F. [] A [] A []

C.F. [], elettivamente domiciliati EX
LEGE in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato
BRIGNANO GIOVANNI;

- ricorrenti -

2013

contro

161

G [] R [] R [] A []

C.F. [] elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE G. MAZZINI 55, presso lo studio

- 1 - *[Signature]*

dell'avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCI GIUSEPPE MARIA, LAIS FABIO MASSIMO;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1195/2006 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l'Avvocato Mastrosanti Roberto ^{Mastrosanti} difensore dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A [] A [] e M [] F [] il 21/8/1978 acquistavano un immobile confinante su due lati con altro immobile di proprietà di M [] G [] e C [] R [] e, con citazione del 13/12/1979, convenivano in giudizio i proprietari confinanti lamentando (oltre ad altri pretesi illeciti che non costituiscono oggetto del ricorso per cassazione) l'illiceità di una sopraelevazione che aveva comportato che la casa dei convenuti, in precedenza di altezza inferiore, aveva raggiunto l'altezza della casa degli attori; ciò premesso, chiedevano la condanna dei convenuti alla demolizione delle opere e al risarcimento dei danni.

G [] e R [] si costituivano chiedendo in rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione del diritto a mantenere un terrazzo, esistente da oltre 25 anni, che gli attori assumevano illegittimamente realizzato.

Il Tribunale di Acqui Terme, dopo due CTU e le prove per testi, con sentenza del 25/2/2003, avendo accertato l'insussistenza della dedotta violazione delle distanze e la legittimità della costruzione in quanto realizzata in aderenza, rigettava le domande attoree e accoglieva



la domanda di usucapione del diritto a mantenere il balcone esistente da oltre 20 anni.

L'appello di e era rigettato dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 10/7/2006 che, con riferimento alla sopraelevazione, ne escludeva l'illegittimità per violazione delle distanze trattandosi di costruzione realizzata in aderenza e sul confine.

Con riferimento all'ulteriore deduzione di violazione delle norme sulla volumetria degli edifici, la Corte territoriale rilevava che l'eventuale violazione non avrebbe consentito la riduzione in pristino, ma solo un risarcimento del danno che, tuttavia, non poteva trovare alcun riconoscimento nel processo non essendo stato né indicato né provato un danno, non potendo essere riconosciuto sulla base della sola affermazione che per un immobile è meglio essere libero ai lati che incassato tra altre proprietà, tanto più che l'immobile era già incassato prima dei lavori che avevano comportato la sopraelevazione del tetto di soli 60 centimetri.

Con riferimento alla domanda di risarcimento danni per il taglio di puntoni passafuori la Corte di appello rileva che l'edificio degli attori non aveva subito

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



alcun pregiudizio dal taglio, ma anzi ne aveva tratto un beneficio perché le opere avevano determinato il rafforzamento di tutta la struttura di copertura, come rilevato dal giudice di prime cure e in fatto non contestato.

A [] A [] e M [] F [] hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo e hanno depositato memoria.

R [] A [] e G [] R [] hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile e la violazione e falsa applicazione degli artt. 872, 2043, 832, 1226 c.c. in relazione all'art. 2056 c.c.

I ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso un danno risarcibile quale conseguenza della sopraelevazione e del taglio dei puntoni passafuori di sostegno del tetto dell'immobile di loro proprietà.

I ricorrenti sostengono che, pur in assenza di prova, il danno avrebbe dovuto essere liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. tenuto conto



della perdita di valore dell'immobile il cui tetto prima "svettava" su quelli confinanti e poi risultava sottostante ancorché per 60 centimetri alterando i valori strutturali e incidendo sul decoro architettonico; egualmente doveva essere riconosciuto n danno per il taglio dei puntoni passafuori non potendo essere escluso solo perché le opere avevano determinato un rafforzamento del muro.

A conclusione dell'illustrazione del motivo formulano quesito diretto a stabilire:

- se nell'ipotesi di illegittima sopraelevazione (di cm. 60) che abbia inciso sul diritto di proprietà dell'edificio confinante dapprima più elevato e risultante a livello inferiore dopo la sopraelevazione sia accoglibile la domanda risarcitoria;
- se il danno sia configurabile *in re ipsa* e liquidabile equitativamente;
- se il taglio dei puntoni passafuori di sostegno del tetto effettuato in occasione della sopraelevazione costituisca illecito risarcibile.

2. Il motivo è manifestamente infondato e il quesito non è pertinente alla fattispecie in quanto muove dall'insussistente presupposto che la sopraelevazione sia illegittima.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'LH'.



Nella sentenza impugnata manca qualsiasi accertamento sull'illegittimità della sopraelevazione e, anzi, è stato positivamente accertato che la sopraelevazione non ha violato le norme sulle distanze legali e in merito al mancato accertamento dell'illegittimità della sopraelevazione non v'è stata impugnazione.

Il giudice di appello, con riferimento alla mera affermazione degli attori secondo la quale la sopraelevazione avrebbe comportato una violazione delle prescrizioni urbanistiche in materia di volumetria ha, invero, preso in considerazione tale mera ipotesi per escludere, anche in questa ipotesi, la sussistenza di un danno risarcibile perché (testualmente) "non è stato né indicato né quindi tanto meno provato il danno che deriverebbe per gli attuali appellanti dall'aumento di volumetria del sottotetto dell'edificio in questione", sicchè, affrontando la questione "più liquida", ha escluso in radice che potesse trovare accoglimento una qualsivoglia domanda risarcitoria in assenza di indicazione e prova del danno; in altri termini ha escluso la configurabilità di un danno *in re ipsa* per il proprietario confinante in conseguenza di un mero e modestissimo aumento della volumetria del tetto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "Ch".



La motivazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 16/12/2010 n. 25475) che ha distinto le ipotesi di violazioni delle norme sulle distanze dalle ipotesi di violazioni di disposizioni non integrative di quelle sulle distanze.

In caso di violazione delle norme sulle distanze è concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria perché il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.

Se invece sono violate disposizioni non integrative, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornire una dimostrazione precisa dell'esistenza del danno, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (tra le tante, Cass., 5/6/1998, n. 5514; Cass., 12/6/2001, n. 7909; Cass., 7/3/2002, n. 3341).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. L. H.' or similar.



Tali principi sono altresì coerenti con il sistema della responsabilità civile, che ammette la risarcibilità del solo danno conseguenza (cfr., con riguardo al danno non patrimoniale, Cass., Sez. Un. 11/11/2008 n. 26972) ed esclude che un risarcimento possa essere accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o che si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà.

Nella specie il giudice di appello, con valutazione di merito fondata su una congrua motivazione, ha osservato che il danno non era provato e neppure specificamente indicato, dovendosi escludere che un ipotetico aumento di volumetria del sottotetto della casa confinante per effetto di una sopraelevazione del tetto di appena 60 centimetri potesse cagionare un danno alla casa degli attori, già "incassata" tra altre proprietà prima della sopraelevazione.

Con riferimento al danno asseritamente conseguente al taglio dei "puntoni passafuori", tenuto conto che questi travicelli in legno assolvono l'unica funzione di sorreggere la parte sporgente del tetto, il giudice di appello ha rilevato che non aveva formato oggetto di appello la motivazione del Tribunale secondo la quale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. M.' or similar.



il taglio dei puntoni non aveva cagionato danno alcuno alla proprietà confinante e, anzi, i lavori eseguiti dai convenuti avevano rafforzato la struttura di copertura dei due fabbricati e avendo rilevato che la motivazione era esauriente e che gli attori non avevano neppure indicato quale fosse il danno subito, aveva rigettato il motivo di appello sulla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria.

Nel motivo di ricorso i ricorrenti ripetono che il semplice fatto del taglio dei puntoni ha violato la proprietà e pertanto è dovuto un risarcimento e, quindi, pretendono un risarcimento per il solo fatto della lesione del diritto di proprietà a prescindere dalla prova (quanto meno presuntiva) di un "danno conseguenza", che, come detto nel sistema della responsabilità civile e secondo il consolidato orientamento di questa Corte è sempre richiesta.

In conclusione, non sussistono le denunziate violazioni di norme di diritto e neppure il vizio di motivazione in quanto la Corte di Appello ha motivatamente applicato le regole iuris che fondano il sistema della responsabilità civile pretendendo la prova dell'esistenza del danno come *deminutio patrimonii*, necessaria, nel caso in cui venga dedotto un danno

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "C.A." or similar, written in a cursive style.



patrimoniale (la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è data, solo nei casi determinati dalla legge o nei casi di lesione di specifici diritti inviolabili della persona fisica offesa) anche per potere procedere alla sua liquidazione con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

3. Ne discende il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare ai controricorrenti e le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 23/1/2013.

Il Consigliere estensore.

(dr. Cesare Proto)

Il Presidente.

(dr. Luigi Piccialli).

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 27 MAR. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA